



Proc. n. 104/2025 R.G. AGI/Estr

PAESE RICHIEDENTE: **REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE**

MANDATO A FINI: **ESECUTIVI**

## **CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE FERIALE PENALE**

La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

Patrizia Campolo  
Marco Mancinetti  
Fabrizio Suriano

Presidente  
Consigliere  
Consigliere

nel procedimento in MATERIA DI **ESTRADIZIONE** EX ARTT. 697 SS C.P.P.  
Legge 144/1991 – Trattato di Estradizione Italia – Brasile – Roma 17.10.1989  
ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

avente ad oggetto: istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare  
nei confronti di: **ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA Carla C.U.I. 079X51G**  
luogo di nascita: Brasile  
data di nascita: 3.7.1980

colpita da mandato di arresto a fini estradizionali emesso nel procedimento AP 2428  
in data 04-06-2025 dal Tribunale federale supremo, per i reati di cui agli artt.:

- A) 71 e 154-A § 2 del codice penale brasiliano (accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico aggravato dal danno economico ingente);
- B) 71 e 299 del codice penale brasiliano (falso ideologico);

commessi in Brasile a decorrere tra settembre 2022 e dicembre 2022, per i quali ha riportato la condanna alla pena di dieci anni di reclusione e duecento giorni di multa, equivalenti a n. 2.000 salari minimi nazionali.

Con ordinanza del 30 luglio 2025 questa Corte applicava a Carla Zambelli Salgado De Oliveira (d'ora innanzi indicata in termini di "interessata") la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al mandato di arresto a fini estradizionali in epigrafe indicato.

Il 1° agosto 2025 i difensori dell'interessata presentavano istanza di revoca o sostituzione della citata misura cautelare, a sostegno della quale evidenziavano il difetto del pericolo di fuga e le gravi condizioni di salute dell'interessata.

All'udienza del 13 agosto 2025 la Corte, in diversa composizione, in relazione al secondo profilo evidenziato dalla Difesa a sostegno dell'istanza *de libertate*, conferiva incarico peritale alla dott.ssa Edy Febi.

All'odierna udienza, sentito il perito nel contraddittorio delle parti, acquisita la relativa relazione, i difensori dell'interessata insistevano nell'accoglimento dell'istanza, riportandosi ai motivi in essa addotti ed approfonditi con memoria pervenuta a questa Corte in data 26 agosto 2025, e il Procuratore generale ribadiva il parere già formalmente espresso in data 6 agosto 2025, contrario alla revoca e alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere.

Ciò posto, l'istanza in oggetto, avanzata nell'interesse dell'interessata, non può trovare positivo riscontro.

Rileva preliminarmente il Collegio che la posizione cautelare finalizzata alla consegna dell'interessata è stata già presa in esame dall'ordinanza di convalida dell'arresto e di contestuale applicazione della misura di cui oggi si invoca la revoca, provvedimento che si intende qui integralmente richiamato con riguardo, in particolare, agli elementi di fatto in esso evidenziati, e che il Ministro della Giustizia – che dalla documentazione allegata all'istanza *de libertate* in esame risulta essere stato destinatario di una memoria difensiva datata 22 giugno 2025, con cui i difensori dell'interessata chiedevano di non dare corso alla richiesta di estradizione presentata dal Governo della Repubblica Federativa del Brasile e, per l'effetto, respingerla – con atto del 6 agosto 2025, ha tempestivamente richiesto il mantenimento della misura coercitiva di massimo rigore.

Tanto premesso, quanto al primo profilo devoluto con la richiesta in esame, va detto che, in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell'estradando, sul rischio che questi possa sottrarsi, allontanandosi dal territorio nazionale (cfr. *ex plurimis* Cass. Pen. sez. 6, sentenza n. 26647 del 30 maggio 2024, Ghouri, Rv. 286755 - 01).

Inoltre, in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurare la consegna al Paese richiedente, ma la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando (cfr. al riguardo Cass. Pen. sez. 6, sentenza n. 23632 del 17 aprile 2024, Pg, Rv. 286647 - 01).

Tanto anticipato in diritto, ritiene il collegio che il pericolo di fuga, di cui la Difesa predica l'insussistenza, deve essere valutato alla luce della condotta (accertata) realizzata dall'odierna interessata in epoca antecedente all'arresto, eseguito il 30 luglio 2025.

In tale ottica, di significativa pregnanza appare la circostanza che l'interessata ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio nazionale alle ore 11 del 5 giugno 2025, allorché, proveniente da Miami, giungeva con volo internazionale all'aeroporto di Fiumicino, all'indomani della pronuncia del provvedimento di carcerazione di cui al dispositivo della sentenza emessa nei suoi confronti il 4 giugno 2025 della Corte Federale Suprema del Brasile che l'aveva condannata per i reati per i quali è stato emesso il mandato di arresto.

L'inserimento della c.d. *Red Notice* soltanto in epoca di poco successiva a tale ingresso in Italia ha comportato la diramazione delle ricerche, attribuendo valore internazionale al già menzionato provvedimento di carcerazione, e il superamento dei controlli aeroportuali nello scalo di arrivo da parte dell'interessata.

La descritta circostanza, valutata alla luce delle plurime dichiarazioni rese dall'interessata circa la totale assenza di fiducia nel sistema giudiziario brasiliano e l'ingiustizia della condanna alla stessa inflitta nel paese richiedente (sulla cui fondatezza il collegio allo stato non può delibare, neppure ai sensi dell'art. 714, comma 3, c.p.p., non risultando la circostanza documentata ed attenendo comunque al vaglio del merito della domanda di estradizione), comprova in modo inequivocabile la chiara volontà dell'interessata di sottrarsi alla giustizia brasiliana e all'esecuzione della pena inflittale in detto paese.

Tale precisa volontà risulta concretamente realizzata dalla protratta condotta di allontanamento che dal Brasile ha, dapprima, portato l'interessata nella città di Miami e, da ultimo, in Italia, dove la stessa non risulta aver mai coltivato alcun interesse, come emerge dalla mancata conoscenza della lingua italiana, che ha richiesto la nomina di un interprete. E che assume ancor più sostanza alla luce non solo delle condizioni di salute che caratterizzano l'interessata, di cui di seguito si dirà, e dell'allontanamento dal Brasile, dove vive ed abitualmente opera, ricoprendo peraltro un'alta carica istituzionale, ma anche delle dichiarazioni dalla stessa rese nel corso dell'intervista rilasciata il 30 luglio 2025 al giornalista Marco Carta, pubblicata sul quotidiano Repubblica, cui ha fatto ampio riferimento la Difesa nel corso dell'odierna discussione ed il cui testo integrale è stato prodotto in allegato alla memoria presentata in data 26 agosto 2025.

Ed invero, dal menzionato testo si leggono i seguenti passaggi: *"pochi istanti prima dell'arrivo degli investigatori, il cronista di Repubblica riesce a raggiungerla. "Come avete fatto a trovarmi? Non c'è riuscita la Polizia ci siete riusciti voi. Ora dovrò cambiare casa", era stato il suo sfogo, ignara di quanto sarebbe accaduto di lì a poco"; "Sono stata chiusa qua dentro due mesi con mio padre, questo con Repubblica è il primo contatto esterno reale che ho. Non è vero che sono uscita come qualcuno ha detto"; "ora che mi avete scoperto dovrò cambiare casa. Vi chiedo solo due cose. Non fate sapere il mio indirizzo".*

È indubbio a parere di questo collegio che la descritta condotta, letta unitamente agli altri elementi indicati, lungi dal poter essere considerata insignificante o inconducente, costituisce elemento specifico, concreto e assorbente – tanto da rendere irrilevanti e comunque recessivi onde escludere il pericolo di fuga gli elementi prospettati dalla Difesa – per ritenere la sussistenza al massimo grado del già ritenuto pericolo di fuga posto a fondamento della cautela e tenuto, altresì, conto della circostanza, emersa nella discussione dalla Difesa all'odierna udienza, secondo cui sia l'interessata sia il suo coniuge non dispongono al momento di adeguate risorse economiche, avendo entrambi subito nel paese di origine il congelamento dei conto correnti loro intestati. Fuga che, invero, oggi potrebbe essere nuovamente realizzata dall'interessata in condizioni certamente più favorevoli, potendo la stessa contare su spazi più limitati e su idonei sostegni nella libertà di movimento, come riferiti dalla stessa interessata nel corso dell'intervista sopra citata laddove, in particolare, la donna ha riferito di poter contare sull'appoggio di persone facoltose ed influenti.

Tali considerazioni, a giudizio di questo collegio, risultano assorbenti anche rispetto all'ulteriore profilo dedotto dalla Difesa, in ordine alla disponibilità da parte dell'interessata di un alloggio ove eventualmente eseguire una misura custodiale più

gradata, non potendosi, date le sopra esposte condizioni, affidare la tutela delle stringenti esigenze cautelari all'autocontrollo dell'interessata.

Infondato appare anche il secondo profilo valorizzato dalla Difesa dell'interessata nell'istanza in esame.

Dirimenti al riguardo risultano le conclusioni rassegnate dal perito nominato dalla Corte che non ha evidenziato elementi atti ad escludere il mantenimento della periziata in regime detentivo.

In particolare, con riferimento al disturbo depressivo, ha riscontrato l'assenza di qualsivoglia elemento idoneo ad ipotizzare una volontà autolesiva o anticonservativa della periziata. Al colloquio la stessa è risultata complessivamente lucida, congrua, adeguata alla circostanza e, quanto al tono dell'umore – orientato verso polarità basse e con disturbi del sonno – ha ritenuto il perito trattarsi di condizioni adeguatamente trattate con terapia specifica e costantemente sottoposta a revisione in occasione delle periodiche visite psichiatriche.

L'ausiliario tecnico ha altresì segnalato l'efficacia dell'osservazione clinica periodica assicurata alla periziata nell'ambiente in cui la stessa è ristretta.

Quanto alla sindrome da tachicardia sinusale, il perito ne ha evidenziato lo stato di sufficiente compenso con la terapia farmacologica attuata e, in relazione agli episodi ipotensivi, di verosimile natura vaso-vagale, ha specificato che risulta prescritta terapia farmacologica con midodrina, utile a contenere la possibilità di eventi sincopali.

Ha stimato il perito la Sindrome di Ehlers-Danlos, da cui risulta affetta la paziente, di gravità non tale da determinare un quadro di pericolo per la vita.

Quanto al quadro intestinale, poi, caratterizzato da pregressi episodi di diverticolite, in soggetto con diverticolosi, ha evidenziato che la presenza di un'osservazione specialistica routinaria e richiedibile al bisogno nell'ambiente di restrizione rappresenta circostanza idonea a garantisce la tempestiva gestione di eventuali eventi avversi.

Ha segnalato in termini complessivi e generali che il personale in servizio nella struttura ove è ristretta la periziata garantisce la corretta somministrazione delle terapie farmacologiche, il costante monitoraggio sanitario, di base e specialistico, e la corretta e costante assunzione delle terapie istituite.

Ha ancora precisato il perito che all'atto della visita non era emerso un quadro di deperimento organico né una condizione tale da compromettere le funzioni corporee e la prognosi *quoad vitam* e che, dalla documentazione esaminata, risultava chiaro che il segnalato sciopero della fame proclamato dalla periziata, nelle more peraltro definitivamente cessato, non aveva avuto origine da motivi natura sanitaria, come confermato anche dal colloquio personalmente tenuto.

In definitiva, alla luce delle già indicate valutazioni, condivise da questo collegio e non contestate dalle parti, il perito ha escluso ogni profilo di incompatibilità dello stato di salute della periziata con il regime carcerario.

Dunque, sulla base della situazione complessivamente sopra delineata, il Collegio ritiene che non si possa oggi accogliere la domanda *de libertate* presentata dall'interessata, poiché l'eventuale applicazione di una misura più gradata rispetto a quella della custodia in carcere, non consentirebbe di contenere il pericolo che la persona possa sottrarsi al presente procedimento estradizionale.

**P.Q.M.**

su conforme il parere del Procuratore Generale;

**RIGETTA**


l'istanza.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 agosto 2025.

Il Consigliere estensore

Fabrizio Suriano



La Presidente  
Patrizia Campolo



**Depositato in Cancelleria**



Oggi, li 28 AGO. 2025

IL FUNZIONARIO  
Dott.ssa *Martina Silvestroni*

